

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE 74/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

- 6) **RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARCELO ZALAYETA, SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 23.12.2007, SU SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 155 del 24.12.2007)

La Corte di Giustizia Federale

- sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'avvocato Sciacchitano ed il patrono della reclamante avvocato Grassani;
- letti gli atti;
- presa visione dei filmati della RAI e di SKY relativi alla vicenda dedotta in controversia;
- dichiarato inammissibile, con separata ordinanza, il mezzo di prova dedotto dalla reclamante al dibattimento;

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al n. 242 del registro di Segreteria, instaurato con il reclamo proposto dalla S.S.C. Napoli avverso al decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 155 del 24.12.2007, con la quale è stata inflitta al calciatore Marcelo Zalayeta la squalifica per due giornate effettive di gara, per condotta gravemente antisportiva tenuta nella gara del Campionato di Serie A Napoli – Torino del 23.12.2007;

RITENUTO CHE

dall'esame dei filmati in premessa è emerso che, nell'azione contestata a seguito della quale il direttore di gara ha assegnato al Napoli un calcio di rigore, lo Zalayeta – presunta vittima del fallo di gioco – ha manifestato un'innaturale caduta seguita al superamento del portiere avversario proteso in tuffo;

in base a siffatta circostanza – avvenuta, peraltro, quando il pallone del quale il calciatore aveva già perduto il controllo (e quindi non più giocabile) si dirigeva velocemente verso la linea di fondo – la caduta non è stata provocata dal contatto con il portiere avversario, bensì da un'autonoma perdita di equilibrio da parte dello Zalayeta, che ha accentuato notevolmente l'irregolare sviluppo della sua corsa;

in virtù di tale manifestazione della condotta risultano integrati i requisiti minimi della “evidenza della simulazione” di cui alla fattispecie delineata dall'art. 35, comma 1.3, IV paragrafo, punto 1), C.G.S.;

pertanto, la sanzione della squalifica per due giornate inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti al tesserato è congrua alla previsione dell'art. 19, comma 4, lettera a), C.G.S. e deve essere confermata in questa sede;

PER QUESTI MOTIVI

RESPINGE

il reclamo della S.S.C. Napoli avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 155, in data 24.12.2007 e, per l'effetto, conferma la sanzione della squalifica del calciatore Marcelo Zalayeta (S.S.C. Napoli) per due giornate effettive di gara.

Roma, lì 11 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'11 Gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete